

Non essendovi altre osservazioni, passiamo alla discussione degli articoli.

Voci. A domani! a domani!

COMANDINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMANDINI, *relatore*. Pregherei la Camera di aver pazienza e di trattenersi ancora per qualche minuto. Potrei leggere alla Camera parecchi telegrammi, giuntimi da comuni, che dicono che, se questa legge è approvata, non avranno bisogno per quest'anno di aprire subito i concorsi.

PRESIDENTE. Del resto, onorevoli colleghi, si tratta soltanto di sei articoli!

Voci. Avanti, avanti!

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'Istruzione, accetta che la discussione sia fatta sul testo della Commissione?

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo 1:

« È data facoltà ai comuni di assumere in servizio dei maestri in soprannumero per sopperire alle eventuali supplenze dei maestri titolari e per altri servizi scolastici in genere.

« I comuni che hanno un proprio regolamento per le scuole determineranno le speciali mansioni dei maestri in soprannumero ».

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Propongo che nel secondo comma dell'articolo alle parole « speciali mansioni » siano sostituite queste altre: « i compiti speciali ».

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1 con la modificazione proposta dall'onorevole ministro della istruzione pubblica.

(È approvato).

Art. 2.

La nomina, la conferma, il licenziamento di detti maestri saranno regolati dalle stesse norme attualmente in vigore per i titolari, salvo il caso di soppressione o riduzione di posti.

In caso di riduzione dei posti saranno licenziati i meno anziani.

È vietato ai comuni di assumere maestri in soprannumero senza le garanzie stabilite nella presente legge.

MOLINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINA. Proporrei che l'articolo fosse mantenuto così, come lo aveva proposto l'onorevole Comandini. Perché in caso di licenziamento, mi pare giusto che i comuni

debbano avere la possibilità che se ne vada chi meno sa. Proporrei quindi di mantenere l'articolo così, come fu proposto dall'onorevole Comandini.

COMANDINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMANDINI, *relatore*. Pregherei il collega Molina di non insistere nella sua proposta. La ragione della modificazione, che io ho accettato di buon grado, è che noi non abbiamo potuto non porci questo problema; che domani, essendo i maestri in soprannumero facoltativi, potrebbero non esservi più i posti necessari, e quindi potrebbe avvenire una riduzione di posti. In questo caso, se sopra dieci maestri se ne dovessero licenziare tre o quattro, per quale ragione si dovrebbero licenziare i più anziani? Una volta, che entrarono per concorso, i meno anziani saranno sempre i meno adatti, perchè hanno avuto gli ultimi posti nella graduatoria. Piuttosto, se il Presidente lo consente, alla fine dell'articolo si farebbe questa aggiunta: « meno che nei casi di supplenze eventuali e temporanee in corso d'anno, alle quali non sia possibile provvedere con regolare assunzione di personale ».

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FERRARIS CARLO. Io non comprendo come si possa conciliare la disposizione dell'articolo 1 che dice: « È data facoltà ai comuni di assumere ecc. » con la disposizione dell'articolo 2 che dice: « È vietato ai comuni di assumere maestri in soprannumero senza le garanzie stabilite dalla presente legge ». Mi pare che ci sia una contraddizione.

COMANDINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COMANDINI, *relatore*. Do subito la spiegazione richiesta all'onorevole Ferraris. I comuni hanno facoltà di assumere, o di non assumere maestri in soprannumero. Quando li assumono, lo debbono fare con una certa garanzia, che è quella dei concorsi.

FERRARIS CARLO. Ma allora bisogna modificare la formula: « È vietato ai comuni, ecc. » per evitare anche l'apparenza di una contraddizione con la disposizione dell'articolo 1°.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'avevo detto anch'io.

FERRARIS CARLO. Bramerei dunque una formula più corretta. Si potrebbe dire: « I comuni, che si valgono della facoltà di cui all'articolo 1°, nell'assumere i maestri in